

EFFE TTO CULT URA

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE NEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di
Parma e Piacenza (SABAP PR-PC)

Arch. Marisa Pattacini

LuBeC è il CANTIERE CULTURA di



Con la partecipazione di



Con il sostegno di



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

Media Partner



Main Sponsor




Sponsor



Partner e partecipanti





Costituzione della Repubblica italiana (1948) *principi fondamentali*

...

Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.





La prima legge di tutela del paesaggio fu emanata nel 1922 e porta il nome del filosofo **Benedetto Croce**, ministro della Pubblica Istruzione nell'ultimo governo Giolitti.



Nella sua relazione presentata nel 1920 Croce invocava *“un argine alle devastazioni contro le caratteristiche più note e più amate del nostro suolo”*, in quanto la necessità di **«difendere e mettere in valore le maggiori bellezze d'Italia, naturali e artistiche»** rispondeva ad *«alte ragioni morali e non meno importanti ragioni di pubblica economia»*. Il paesaggio, suggeriva il filosofo, **“altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari (...), formati e pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli”**. E' da rilevare che questa legge si inseriva in una lunga tradizione di attenzione al patrimonio storico culturale che si era concretizzata in sia pur frammentari interventi legislativi negli Stati preunitari, in particolare negli Stati Pontifici e nel Regno di Napoli. Così, ad esempio, già sotto il re Carlo VII di Borbone nel 1755, mentre da poco era stata scoperta Pompei e fervevano gli scavi, erano stati emanati vari bandi a tutela del patrimonio storico-artistico e i decreti borbonici del 1841-1843 *“vietavano di alzare fabbriche che togliessero amenità o veduta lungo Mergellina, Posillipo e Capodimonte.”*.



Sulla legge Croce si fondò **la legge Bottai del 1939 a protezione delle bellezze naturali**, di poco successiva e, non a caso, alla legge per la **tutela del patrimonio culturale**. La legge Bottai fissava due strumenti per la tutela del paesaggio: l'identificazione delle aree protette "*a causa del loro notevole interesse pubblico*" e la redazione a cura del Ministero di "*piani territoriali paesistici*", da depositarsi nei singoli Comuni. Queste leggi di epoca fascista furono giudicate all'avanguardia da insigni giuristi e furono tenute presenti anche dai costituenti.




Costituzione della Repubblica italiana (1948) *principi fondamentali*

...

Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.


Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.



L. 431/85: La legge “Galasso” che assoggettava certe aree ai vincoli ambientali (oggi paesaggistici) di notevole interesse pubblico istituiti con decreto ministeriale.

Questi vincoli ambientali venivano istituiti ciascuno con apposito Decreto del competente ministero, e la loro validità è rimasta confermata dai successivi provvedimenti in materia, quali il D.Lgs. 490/99 e D.Lgs. 42/2004.

La Legge 431/85 prevede ad estendere automaticamente “per legge” l’apposizione del vincolo a certe aree, cioè senza la apposita procedura istitutiva con decreto ministeriale valevole per ciascun territorio.



**Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Decreto lgs. 42/2004 e smi**




Educare alla bellezza, tutelare e valorizzare il bene comune. Gli operatori preposti a questo impegnativo compito organizzano e diffondono valori, attivano processi che nel tempo trasformano quei valori in memoria collettiva.

La conservazione del patrimonio culturale è un impegno importante e spesso difficile da sostenere e da garantire



**Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Decreto lgs. 42/2004 e smi**

Gli interventi conservativi volontari - art. 31, 35-37 del D.lgs. 42/2004 –
rappresentano un possibile strumento virtuoso.



GLI INTERVENTI CONSERVATIVI VOLONTARI ARTT. 31, 35-37 DEL D.LGS. 42/2004 E SMI RAPPRESENTANO UN POSSIBILE STRUMENTO VIRTUOSO

EDIFICIO TUTELATO




RESTAURO art. 29 – CONSERVAZIONE

La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro



**Autorizzazione - Art. 21 c. 4 contestuale
all'art. 31 c.2 del D.lgs. 42/2004 e smi**

- **PREVENZIONE (COMMA 2)** - il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
- **MANUTENZIONE (COMMA 3)** - il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti
- **RESTAURO (COMMA 4)** - l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale



GLI INTERVENTI CONSERVATIVI VOLONTARI ARTT. 31, 35-37 DEL D.LGS. 42/2004 E SMI RAPPRESENTANO UN POSSIBILE STRUMENTO VIRTUOSO

EDIFICIO TUTELATO



RESTAURO art. 29 – CONSERVAZIONE




**Autorizzazione - Art. 21 c. 4 contestuale
all'art. 31 c.2 del D.lgs. 42/2004 e smi**

Art. 31. Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.



GLI INTERVENTI CONSERVATIVI VOLONTARI ARTT. 31, 35-37 DEL D.LGS. 42/2004 E SMI RAPPRESENTANO UN POSSIBILE STRUMENTO VIRTUOSO

EDIFICIO TUTELATO



RESTAURO art. 29 – CONSERVAZIONE




**Autorizzazione - Art. 21 c. 4 contestuale
all'art. 31 c.2 del D.lgs. 42/2004 e smi**



FASE A PREVENTIVO



- **Domanda** in carta da bollo con l'indicazione delle generalità del richiedente, del luogo di nascita, della residenza e del codice fiscale.
- Certificato originale, rilasciato dall'UTE, dal quale risulti la proprietà dell'immobile, se necessario integrato con l'atto di compravendita (per copia conforme), da cui risulti il mancato esercizio della prelazione e/o atto di successione ereditaria.
- Dichiarazione da cui risulti la proprietà del "Luogo Sacro Pubblico" rilasciato dalla Curia Vescovile, per i certificati UTE di "aree ed enti urbani promiscui".
- Copia conforme del provvedimento di approvazione del progetto di restauro
- COMPUTO METRICO, a firma di un architetto abilitato (art. 52 R.D. 2537/1925), con l'indicazione degli interventi, delle quantità, dei prezzi unitari e totale per l'approvazione e visto congruità prezzi (1 originale + 1 copia). Si invita a prendere come riferimento il Prezzario DEI e SOP edito nell'anno immediatamente precedente la domanda di contributo a preventivo. Si ribadisce che dal computo metrico dovranno essere escluse le opere dichiarate non ammissibili dalla Soprintendenza competente e comunque le opere diverse da quelle indicate all'art. 29 comma 4° del D.Lgs.; le eventuali voci "a corpo" dovranno essere sviluppate;
- Relazione tecnica sugli interventi con riferimenti alla metodologia ed ai criteri di restauro adottati a firma di un architetto abilitato (art. 52 R.D. 2537/1925)
- Relazione storico – artistica sull'immobile.
- Dichiarazione del richiedente relativa alla destinazione d'uso dell'immobile, prima e dopo i lavori (sulla quale verrà eventualmente rilasciata attestazione del Soprintendente sulla compatibilità dell'uso, se variato, con la natura del bene),
- Copia del decreto di vincolo o dell'atto di declaratoria, o dichiarazione della Soprintendenza, da cui risulti che l'immobile è vincolato (serve solo ad accelerare i tempi di istruttoria).
- documentazione fotografica completa ed esaustiva originale pre-opera: d'insieme, interni ed esterni, e planimetria con l'indicazione dei punti di ripresa fotografica.
- Rilevazione grafica dello stato attuale e di progetto, con l'indicazione delle zone interessate all'intervento e di cui al preventivo di spesa.



GLI INTERVENTI CONSERVATIVI VOLONTARI

ARTT. 31, 35-37 DEL D.LGS. 42/2004 E SMI RAPPRESENTANO UN POSSIBILE
STRUMENTO VIRTUOSO

EDIFICIO TUTELATO



RESTAURO art. 29 – CONSERVAZIONE



**Autorizzazione - Art. 21 c. 4 contestuale
all'art. 31 c.2 del D.lgs. 42/2004 e smi**




FASE A PREVENTIVO



CANTIERE

Principi di restauro:

- rispetto dell'autenticità
- minimo intervento
- riconoscibilità,
- potenziale reversibilità,
- compatibilità chimico-fisica



GLI INTERVENTI CONSERVATIVI VOLONTARI ARTT. 31, 35-37 DEL D.LGS. 42/2004 E SMI RAPPRESENTANO UN POSSIBILE STRUMENTO VIRTUOSO

EDIFICIO TUTELATO



RESTAURO art. 29 – CONSERVAZIONE




Autorizzazione - Art. 21 c. 4 contestuale all'art. 31 c.2 del D.lgs. 42/2004 e smi



FASE A CONSUNTIVO



- Domanda in carta da bollo con l'indicazione delle generalità del richiedente, del luogo di nascita, della residenza e del c.f.
- Copia del Decreto di vincolo o dell'atto di declaratoria da cui risulti che l'immobile è vincolato.
- Copia del Provvedimento di approvazione dell'intervento di restauro.
- copia dell'Atto di pronuncia sull'ammissibilità dell'intervento a contributo.
- Consuntivo di spesa giurato, A FIRMA Architetto abilitato (art. 52 R.D. 2537/1925), con l'indicazione degli interventi, delle quantità, dei prezzi unitari e totale per l'approvazione e visto congruità prezzi (1 originale + 1 copia). Si invita a prendere come riferimento il Prezzario DEI e SOP edito nell'anno immediatamente precedente la domanda di contributo a preventivo. Si ribadisce che dalla perizia giurata dovranno essere escluse le opere dichiarate non ammissibili dalla Soprintendenza competente e comunque le opere diverse da quelle indicate all'art. 29 comma 4° del D.Lgs.; le eventuali voci "a corpo" dovranno essere sviluppate. Il consuntivo dovrà essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nel quale siano indicati i soggetti imprenditoriali o professionali che hanno eseguito i lavori e dall'originale o copia autentica delle fatture quietanziate.
- Relazione tecnico-scientifica concernente i lavori eseguiti e la metodologie di intervento adottate
- Privati: Convenzione (art. 38 del D.Lgs. 42/2004, e art. 17 comma 3 lett. "u" del D.P.R. 233/2007 e s.m.i.) mediante atto in forma pubblica amministrativa, la quale sarà effettuata sulla base di una preventiva dichiarazione riportante la disponibilità all'apertura al pubblico dell'immobile (durata e periodo d'apertura riguardano obbligatoriamente: la Settimana della Cultura e le Giornate Europee del Patrimonio. Mentre potranno essere scelte: le manifestazioni nazionali o locali e un giorno al mese per dodici mesi).
- Dichiarazione di assenza contributi o elencazione dei contributi pubblici goduti con specificazione dei relativi importi, nel caso di proprietà di ente ecclesiastico la stessa dovrà essere controfirmata dalla Curia Vescovile competente per la veridicità di quanto dichiarato.
- Schede fotografiche a colori esaustive e dettagliate, effettuate durante e dopo i lavori: d'insieme, particolareggiate, interni ed esterni, con planimetria indicante i punti di ripresa fotografici
- Riproduzione degli elaborati grafici dello stato attuale e di progetto, con puntuale localizzazione delle zone interessate dagli interventi effettuati e con specifico riferimento alle categorie di lavori di cui al consuntivo di spesa.



GLI INTERVENTI CONSERVATIVI VOLONTARI ARTT. 31, 35-37 DEL D.LGS. 42/2004 E SMI RAPPRESENTANO UN POSSIBILE STRUMENTO VIRTUOSO

EDIFICIO TUTELATO

RESTAURO art. 29 – CONSERVAZIONE

SOPRINTENDENZA Autorizzazione - Art.
21 c. 4 contestuale all'art. 31 c.2 del
D.lgs. 42/2004 e smi

FASE A PREVENTIVO

FASE A CONSUNTIVO

TRASMISSIONE AL SEGRETARIATO
REGIONALE MIC

PROGRAMMAZIONE DG Bilancio MIC

EROGAZIONE CONTRIBUTO ART. 36
D.lgs. 42/2004 e smi



Art. 35. Intervento finanziario del Ministero

Comma 1 - Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare **non superiore alla metà della stessa**. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

EDIFICIO PRIVATO

Art. 38 del D.lgs. 42/2004 e smi

Accessibilità del pubblico dei beni culturali

San Benedetto in Priorato – Fontanellato PR
edificio monumentale, esempio di architettura barocca del
XVII secolo






LuBeC 2023

IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE NEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE
Arch. Marisa Pattacini - SABAP PR-PC

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre



Basilica Santa Maria della Steccata Parma (1521 – 1539)
affreschi di Girolamo Francesco Maria Mazzola
detto **Parmigianino**



LuBeC 2023

IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE NEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE
Arch. Marisa Pattacini - SABAP PR-PC

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

Palazzo Carmi PR
1820 c. - P. GAZZOLA



Castello di Montechiarugolo PR
maniero di origine medievale
ricostruito nel XV sec.

